

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1961

(45<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CADORNA

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE:

« Utilizzazione di materiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza » (1707) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 519, 520  
VACCARO, *relatore* . . . . . 520

« Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri » (1738) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . 520, 522, 529, 531  
ANGELILLI, *relatore* . . . . . 521, 526, 527  
CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* . . . . . 523, 526, 527, 531  
CORNAGGIA MEDICI . . . . . 526  
DE LUCA . . . . . 522, 523, 527, 529, 531  
MARAZZITA . . . . . 525, 526, 527  
PAJETTA . . . . . 527  
PALERMO . . . . . 523, 525, 527  
PIASENTI . . . . . 531  
VACCARO . . . . . 524, 526  
VENUDO . . . . . 525

La seduta è aperta alle ore 10,50.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Cornaggia Medici, De Luca Luca, Gerini, Grampa, Jannuzzi, Marazzita, Pajetta, Palermo, Piasenti, Tolloy, Vaccaro e Venudo.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Caiati.

ANGELILLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Utilizzazione di materiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza » (1707) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Utilizzazione di materiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubbli-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)45<sup>a</sup> SEDUTA (15 novembre 1961)

ca sicurezza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Le disposizioni del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, della legge 6 novembre 1948, n. 1473, della legge 13 ottobre 1950, n. 926, e degli articoli 2 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 962, concernenti l'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali ed aeronautici, appartenenti all'Amministrazione militare e dei materiali dei servizi del naviglio e automotociclistico del Corpo della guardia di finanza nonché le disposizioni della legge 17 aprile 1957, n. 287, concernente l'utilizzazione dei materiali dei servizi automotociclistico e di naviglio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei materiali destinati ai collegamenti radiotelegrafici, telegrafici e telefonici dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, sono richiamate in vigore fino al 30 giugno 1964.

Le norme per l'utilizzazione dei materiali suddetti sono estese per il periodo previsto nel precedente comma ai materiali di casermaggio ed ai beni mobili del Corpo della guardia di finanza.

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha fatto conoscere di non avere nulla da osservare per la parte di propria competenza.

V A C C A R O , *relatore*. Il provvedimento è estremamente semplice, in quanto concerne la proroga del termine fissato dalle leggi 23 marzo 1958, n. 291, e 30 aprile 1959, n. 285, per la utilizzazione dei materiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi delle guardie di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza.

L'unica novità di rilievo è che le norme per la utilizzazione sono estese ad alcuni materiali e beni mobili del Corpo della guardia di finanza, prima non contemplati dalle norme stesse.

Le anzidette leggi furono giustificate dalla necessità di permettere che i materiali andati in disuso potessero essere oggetto di permuta o di vendita, in quanto suscettibili di proficua utilizzazione nel campo civile: il che ha naturalmente determinato un vantaggio sia per le rispettive Amministrazioni, che in tal modo sono state messe in grado di realizzare notevoli economie nella sostituzione di materiali più moderni, sia per i privati, che hanno potuto acquistare con una spesa ridotta materiale ancora in buono stato.

La proroga proposta nel provvedimento è di tre anni, e cioè fino al 30 giugno 1964.

A mio avviso sarebbe stato forse più opportuno prolungare il termine a 5 anni, in quanto un periodo di tempo più lungo avrebbe senz'altro consentito di utilizzare l'intero materiale dismesso. Tuttavia, poichè la Camera dei deputati ha già approvato il disegno di legge, ritengo sia del tutto conveniente accettare il termine indicato.

Chiedo, pertanto, alla Commissione di approvare il provvedimento nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri » (1738) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

A N G E L I L L I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, attualmente, è regolato dal decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, quale risulta modificato dalla legge 4 novembre 1950, n. 1043, e dalla legge 30 ottobre 1955, n. 1060.

In base a tali norme l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali viene effettuata:

*a)* nella misura della metà dei posti disponibili, mediante concorso per titoli e per esami fra i civili;

*b)* nella misura di un terzo dei posti disponibili, mediante concorso per esami fra gli appuntati e carabinieri alle armi, soggetti a ferma o a rafferma, in possesso di determinati requisiti (aver prestato almeno un anno di servizio presso le stazioni, i reparti mobilitati, gli squadroni, eccetera; non aver superato il trentesimo anno di età; emergere per contegno e capacità professionale);

*c)* per la parte residua (un sesto dei posti disponibili) mediante concorso per titoli e per esami fra gli appuntati e i carabinieri, che non abbiano superato il ventottesimo anno di età e siano in possesso della licenza di scuole medie inferiori.

Gli allievi di cui alle lettere *a)* e *c)* frequentano un corso biennale; quelli di cui alla lettera *b)* un corso annuale.

Tale sistema, in complesso, si è rilevato rispondente alle esigenze e consente di reclutare, fra i civili e i militari dell'Arma in servizio, i migliori elementi onde assicurare all'Arma ottimi sottufficiali: elementi questi che ne costituiscono effettivamente l'ossatura, dato che ai sottufficiali è affidato il comando delle stazioni, che — com'è noto — costituiscono la base funzionale del sistema capillare dell'Arma dei carabinieri.

La pratica esperienza ha però suggerito l'opportunità di qualche emendamento onde rendere il sistema più funzionale e mettere tutti i candidati sullo stesso piano.

A tale esigenza risponde appunto il disegno di legge che, già approvato dalla Commissione difesa della Camera dei deputati, viene ora al nostro esame.

In particolare:

1) l'articolo 2: *a)* prevede la formazione di una graduatoria unica per i concorrenti (civili e militari) per il corso biennale (tale modifica è stata suggerita dal fatto che l'esperienza dei numerosi concorsi espletati dal 1946 ad oggi ha dimostrato che l'attribuzione di percentuali fisse e la formazione di graduatorie separate per i civili e i militari determinano una non giustificata sperequazione a danno dei militari); *b)* fissa in metri 1,65 (come previsto per il reclutamento degli allievi carabinieri) la statura minima per il reclutamento dei sottufficiali;

2) l'articolo 3: *a)* prevede la valutazione della conoscenza delle lingue estere ai fini della formazione della graduatoria; *b)* estende ai figli dei decorati al valor militare in genere il titolo di preferenza in atto riservato ai soli figli dei decorati di medaglia d'oro al valor militare;

3) l'articolo 4 prevede che gli allievi provenienti dai civili sono promossi con le modalità e nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma dei carabinieri (in atto la promozione a carabiniere avviene al momento del passaggio al secondo anno di corso); e ciò perchè, di fatto, gli allievi provenienti dai civili durante il primo anno di corso sono, a tutti gli effetti, degli allievi carabinieri;

4) l'articolo 5, praticamente, abroga la disposizione che prevedeva l'esperimento di un mese, presso le stazioni, al termine del primo e secondo anno. Con tale modifica si intende destinare più proficuamente tale periodo ai campi d'arma onde completare la preparazione militare dei futuri sottufficiali;

5) l'articolo 6, in sostanza, coordina l'attuale disposizione con quella dell'articolo 4 del provvedimento in esame, che prevede che gli allievi provenienti dai civili sono promossi carabinieri con le modalità e nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma dei carabinieri;

6) l'articolo 7: *a)* eleva da trent'anni a trentacinque il limite di età per l'ammissione degli appuntati e carabinieri al corso allievi sottufficiali. Si è così voluto dare la possibilità, ai militari in servizio che ne sia-

no meritevoli per capacità ed istruzione, di accedere alla Scuola sottufficiali oltre i trent'anni; b) mira, con la formula del servizio presso reparti di impiego, ad evitare gli inconvenienti che si sono verificati per il fatto che la specifica elencazione contenuta nella norma legislativa non consentiva, ad esempio, di considerare valido ai fini dell'ammissione al corso il servizio prestato presso i nuclei autocarrati o in qualità di istruttore presso le legioni allievi;

7) l'articolo 8, allo scopo di assicurare unicità di giudizio, prevede che i temi sono corretti per *tutti* i candidati presso la Scuola sottufficiali (attualmente, invece, è prevista una prima selezione presso le legioni ed una seconda presso la Scuola sottufficiali);

8) l'articolo 9, in armonia con quanto stabilito all'articolo 3 del disegno di legge, prevede anche per i candidati all'ammissione al secondo anno di corso la valutazione, ai fini della formazione della graduatoria, del titolo di studio superiore a quello minimo richiesto (attualmente previsto soltanto per i candidati all'ammissione al primo anno di corso) nonché la conoscenza di lingue estere;

9) l'articolo 10, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 5 del disegno di legge, abolisce anche per gli allievi del corso annuale il periodo di esperimento presso le stazioni;

10) l'articolo 11 modificando l'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, stabilisce che gli arruolati volontari nell'Arma (allievi carabinieri) sono nominati carabinieri effettivi o carabinieri ausiliari, a seconda della ferma contratta, dopo aver ultimato con buon esito apposito corso presso le Legioni allievi dell'Arma. In merito è da precisare che, in atto, il corso ha la durata di nove mesi, non sufficienti a fornire un'adeguata preparazione, per cui si intende prolungarlo adeguatamente, senza, tuttavia, differire la promozione a carabiniere onde non danneggiare gli allievi economicamente.

Esprimo parere favorevole al disegno di legge in esame nel testo approvato dalla Camera dei deputati, rivolgendo un parti-

colare apprezzamento agli appartenenti all'Arma benemerita che svolgono con abnegazione e sacrificio il loro delicato servizio.

**P R E S I D E N T E .** In sostanza le norme attualmente in vigore davano un grosso vantaggio numerico a coloro che provenivano direttamente dalla vita civile, mentre non accordavano un sufficiente numero di posti agli appuntati o semplici carabinieri, che desideravano diventare sottufficiali. Il presente provvedimento viene a riequilibrare la situazione, agevolando, a preferenza dei civili, coloro che già prestano servizio.

**D E L U C A .** Sono d'accordo su quanto ha detto il relatore; tuttavia, desidero prospettare una osservazione. Trattandosi di reclutamento di sottufficiali dell'Arma e di concorso per titoli e per esami, io penso che, a proposito di quanto è detto nell'articolo 8, e cioè che « Le prove scritte di italiano sono svolte dagli aspiranti su due tesi a scelta stabilite dal Comando generale dell'Arma », sarebbe opportuno che tali prove si ispirassero ampiamente alla Costituzione dello Stato.

Perchè dico ciò? Per una ragione molto semplice. Già durante la discussione dell'ultimo bilancio del Ministero della difesa ho parlato dell'Arma dei carabinieri, e sono stato frainteso da molti colleghi, i quali non hanno voluto comprendere che la sostanza del mio discorso era che i carabinieri di oggi sono i carabinieri dello Stato repubblicano democratico, e non quelli di Vittorio Emanuele I, e che bisogna, dunque, adeguarsi ai tempi. In quell'occasione dissi che noi, invece, ci troviamo di fronte ancora all'Arma dei carabinieri così com'era stata costituita da Vittorio Emanuele I, armata di carabine per mantenere l'ordine. In realtà, prima del fascismo, durante e dopo il fascismo i carabinieri, purtroppo impiegati in repressioni antipopolari, hanno scritto delle brutte pagine. E ciò non è giusto, e non deve avvenire nello Stato repubblicano e democratico. Il carabiniere deve, per esempio, comprendere che non può operare discriminazioni nei riguardi di alcuno, perchè nel nostro Stato non vi sono discriminazioni, se non per i fascisti.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Meno male che la vostra parte politica fa tali ammissioni!

D E L U C A . Intanto, però, i carabinieri commettono delle discriminazioni. Nei paesi, per esempio, il maresciallo dei carabinieri ha poteri assoluti; e spesso avviene che un cittadino, che chiede il porto d'armi per poter usare il fucile da caccia, non riesce ad ottenerlo, perchè è stato visto accompagnarsi sottobraccio con il segretario della locale sezione comunista; le informazioni, quindi, sono negative, dato che egli è considerato comunista. Ora, è incommisibile che se un cittadino paga le tasse non abbia il diritto di andare a caccia, e che per negargli il porto d'armi basti un'informazione del maresciallo del paese, dalla quale risulti che l'interessato legge *l'Unità*, o è amico di qualcuno che legge *l'Unità*.

Bisogna, invece, spiegare ai carabinieri che, ad esempio, lo sciopero, è un diritto riconosciuto dalla Costituzione, e che la forza pubblica deve, perciò, difenderlo come un diritto del cittadino italiano; mentre la serrata è un reato che la Costituzione punisce, anche se non v'è una norma precisa al riguardo.

Io credo dunque che, nella scelta dei temi di cui si parla nell'articolo 8, sia necessario ispirarsi ai postulati della Costituzione repubblicana, onde evitare che avvengano cose che finiscono per urtare la gente, e ottenere, insieme, che coloro che devono tutelare l'ordine pubblico sappiano che le cose non stanno più come trent'anni fa.

Del resto, se i carabinieri fossero stati davvero educati secondo il loro vecchio statuto molte cose non sarebbero accadute, in quanto non si sarebbe dovuto permettere alle squadre fasciste di assalire, incendiare e distruggere le sezioni socialiste e le Camere del lavoro, cose queste senza dubbio contrarie al « buon ordine », per usare la vecchia denominazione di Vittorio Emanuele I.

Si insegna forse oggi, e si fa capire, ai carabinieri che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge?

Dirò, anzi, qualcosa di più. Recentemente nella mia provincia è avvenuto uno scanda-

lo: alcuni carabinieri — che avevano fatto il proprio dovere nei confronti del segretario provinciale del partito della Democrazia cristiana, il quale era stato denunciato e, quindi, condannato dal tribunale — sono stati trasferiti. Da ciò si evince che chi fa il proprio dovere è punito, invece di essere premiato.

A ogni modo, ripeto, il Comando generale dell'Arma dovrebbe, nella scelta dei temi, ispirarsi ai principi che ho detto, e ciò nell'interesse di tutti. Il carabiniere dev'essere l'uomo più obiettivo possibile; non dev'essere un uomo di parte; e guai se lo fosse. Egli deve far rispettare la legge così com'è, nei confronti di tutti.

Ma la questione è sempre stata impostata diversamente nel nostro Paese; ed ecco perchè le cose procedono in maniera insoddisfacente.

Riepilogando, il problema che ho voluto sottoporre all'attenzione dell'onorevole Sottosegretario e degli onorevoli colleghi, è il seguente: che il Comando generale dell'Arma, nella scelta dei temi, si ispiri ai postulati della Costituzione.

Il carabiniere quando entra nell'Arma giura fedeltà allo Stato, e anch'io quando ho fatto il militare ho giurato fedeltà non a questo o a quel Governo, ma allo Stato.

I carabinieri — ripeto — devono giurare fedeltà allo Stato; e camminare su questo binario non più secondo i vecchi principi e le vecchie impostazioni.

P A L E R M O . Sono d'accordo con quanto ha detto il senatore De Luca, ma da parte mia vorrei impostare il problema più modestamente, in questo senso. Noi stiamo esaminando il disegno di legge sulle modificazioni alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, e nell'articolo 5 troviamo stabilito, nel primo comma, che: « I corsi di istruzione per gli allievi di cui all'articolo 1, lettera a), avranno la durata di due anni con programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma ».

Ora, ripeto, sono completamente d'accordo con l'amico e collega De Luca sul fatto che la Costituzione deve essere il patrimonio di

4ª COMMISSIONE (Difesa)

45ª SEDUTA (15 novembre 1961)

tutti gli italiani, e non soltanto, ma la costante guida, in particolare, di quegli italiani che sono preposti al rispetto delle leggi e delle norme costituzionali. Ecco perchè ritengo necessario stabilire che lo studio della Costituzione faccia parte del programma. Anch'io ho avuto molte volte l'occasione di notare che nelle Forze armate lo studio della Costituzione non viene eseguito, e penso che questa sia una grave lacuna perchè, siamo in regime repubblicano, con una Costituzione chiara, precisa, democratica.

Non è un mistero per nessuno che gran parte degli uomini preposti all'osservanza delle leggi non conoscono la Costituzione, e soprattutto mi riferisco alle forze di Polizia ed all'Arma dei carabinieri, che si è sempre distinta per il suo attaccamento al dovere, per il suo spirito di sacrificio, per la sua disciplina veramente encomiabile. Prendendo lo spunto da questo disegno di legge, è necessario sancire che si dia inizio a un approfondito studio della Costituzione, in modo che i carabinieri si rendano conto maggiormente che la situazione di oggi non è più quella di ieri, che oggi la Repubblica italiana pretende da loro non di essere strumenti al servizio di questa o quella fazione, ma di essere unicamente al servizio della libertà e della democrazia. Vorrei tuttavia pregare il collega De Luca di non ingrandire la discussione. È vero che sono avvenuti non pochi e gravi incidenti, ma io non darei la colpa ai carabinieri, bensì a coloro che certi ordini danno ai carabinieri. Ciò che oggi preme di stabilire e di sancire è che la Costituzione è una materia fondamentale, che deve essere insegnata agli appartenenti all'Arma dei carabinieri e alla polizia, e anche ai militari dell'Esercito.

Con questo spirito chiediamo pertanto che nell'articolo 5 o nell'articolo 8 — e potrebbe essere questo l'inizio di un vero rinnovamento, dal punto di vista democratico, del nostro Paese — sia inserito che nei corsi d'istruzione ci sia l'insegnamento, e negli esami una prova, sulla Costituzione italiana.

VACCARO. Mi permetto di affermare, contrariamente a quanto si assume dal senatore De Luca, che i carabinieri sono disci-

plinatissimi e veramente indipendenti, rappresentano la sicurezza del nostro ordine pubblico. Ogni qualvolta sono chiamati per pubbliche calamità o per altri dolorosi eventi, intervengono sempre con slancio ammirevole e, senza guardare a rischi, ci proteggono! Essi meritano tutto il nostro rispetto e tutto il nostro affetto. E appunto perchè sono disciplinati e fedeli al giuramento fatto allo Stato, è chiaro che — quando sono adibiti, ad esempio, per sedare incresciosi incidenti che turbano l'ordine pubblico — non hanno possibilità di fare discriminazioni fra chi è bianco, rosso o giallo, ma compiono semplicemente il loro dovere per sedarli! E sanno compiere sempre il loro dovere.

Io ricordo che i carabinieri, nel famoso periodo del ventennio, quando effettivamente si compirono in Italia atti di sopruso contro la libertà dei cittadini, sempre — e chi vi parla può darne larga testimonianza — hanno compiuto interamente il loro dovere, con scrupolo, evitando soprusi e danni materiali e morali a persone che non avevano commesso i fatti che erano stati loro addebitati per ragioni politiche, o per vendette dei gerarchetti del tempo.

E poi, i carabinieri, durante l'occupazione tedesca hanno scritto pagine gloriose per le azioni compiute a Napoli, a Roma e altrove. Io ne voglio — fra le tante — ricordare una: quella del brigadiere D'Acquisto; sempre che passo in una zona vicino Roma, a Palidoro, non posso non ricordare il sublime sacrificio di Salvo D'Acquisto, vice brigadiere dei carabinieri, che presentatosi a un comandante tedesco dichiarò — pur essendo completamente estraneo al fatto — di essere colpevole dell'uccisione di un tedesco, che non era stato ucciso ma era rimasto vittima di un incidente da attribuirsi a sua colpa e per la quale molte persone erano state arrestate, pagando così con la propria vita la salvezza di quei cittadini!

Io non so chi di noi sarebbe stato capace di tanto valore. Forse avremmo evitato le Ardeatine, se si fossero presentati i veri colpevoli che invece si nascosero, e permisero, per il loro contegno, il terribile eccidio!

Di fronte a questi fatti di eroismo e di generosità tutti dobbiamo nutrire per i cara-

binieri sentimenti di gratitudine, di affetto e di stima, di cui è giusto siano circondati, affinché compiano ancora e sempre il loro dovere. Ma è anche vero che oggi l'Arma dei carabinieri offre posti che non sono più desiderati da molti, e la gente non si arruola — e questo è il punto al quale volevo arrivare — sia perchè il trattamento economico è troppo modesto, sia, e forse, perchè, con le modificazioni da noi introdotte in alcune norme del Codice penale, i carabinieri, come gli agenti di Pubblica Sicurezza, nel compimento del loro dovere sono frenati e, se costretti a difendersi, subiscono procedure disciplinari o addirittura penali — che naturalmente non possono non addolorarli — e tutto ciò ha una notevole influenza sul servizio!

Giorni fa in un paesino della mia terra due carabinieri in perlustrazione notturna sono stati aggrediti da due volgari delinquenti ubriachi armati di scure; un carabiniere ha avuto la spalla spaccata da un colpo di scure e per difendersi ha ucciso: ora mi dicono che sia sotto procedimento disciplinare! E tutto ciò per dare sfogo alle lagnanze contro i carabinieri apparse su di un giornale locale di parte sinistra. Si capisce come tutto ciò sia di una gravità eccezionale, renda difficili gli arruolamenti, allontanando coloro che si sarebbero invece sentiti onoratissimi di far parte dell'Arma ed affievolisca, insomma, quello spirito che rappresenta una prerogativa della Benemerita.

**P A L E R M O .** Ma i carabinieri non sono al di sopra delle leggi!

**V E N U D O .** Premesso che i carabinieri giurano sulla Costituzione, e quindi a questa sono fedeli, così come impongono il loro regolamento e il loro dovere, desidero osservare che nel provvedimento che stiamo esaminando si tratta di corsi per sottufficiali; credo, quindi, che non sia il caso di insistere oltre su quanto è stato detto a proposito delle materie di insegnamento e di esame. Per partecipare ai concorsi è, infatti, prescritto il possesso della licenza di scuola media inferiore, e in qualunque scuola me-

dia inferiore viene insegnata oggi l'educazione civica, la quale è appunto fondata sulla conoscenza della Costituzione italiana.

**P A L E R M O .** Non bisogna, però, dimenticare che i compiti dei carabinieri richiedono una conoscenza più precisa ed approfondita della Costituzione.

**M A R A Z Z I T A .** Aderisco da parte mia alle raccomandazioni e alle osservazioni fatte dai senatori De Luca e Palermo. In effetti è una esigenza generalmente avvertita che si promuova la divulgazione dei principi fondamentali della Costituzione, i quali sono stati finora obliterati; a tale scopo dobbiamo tutti cooperare, senza distinzione di gruppi.

Circa l'osservazione del senatore Vaccaro, e cioè che i carabinieri sono spesso sottoposti a processi, debbo purtroppo smentirlo. I carabinieri sono tutelati, anzi eccessivamente tutelati, dall'articolo 16 del Codice di procedura penale, il quale stabilisce che, per procedere contro di essi, occorre l'autorizzazione del Ministro per la grazia e giustizia; vi sono, anzi, di fronte al Parlamento diversi disegni di legge che propongono la revisione del citato articolo 16, disegni di legge che attendono tuttora di essere discussi dalle Camere.

**P A L E R M O .** Si tratta di una norma fascista!

**M A R A Z Z I T A .** Comunque, io non ho chiesto di parlare per affrontare l'argomento dell'articolo 16, ma per fare un'osservazione sul testo del disegno di legge, e precisamente sull'articolo 2, là dove è detto che per l'ammissione al concorso per titoli e per esami è necessario possedere, tra gli altri requisiti, anche quello di « essere celibi o vedovi senza prole ».

Ora io non ho quell'intuito profondo che forse è necessario per comprendere il principio informatore dell'anzidetta norma; tuttavia, debbo rilevare un'incongruenza: non vedo, infatti, perchè dei giovani che siano provvisti di tutti gli altri, e non pochi, requisiti, debbano rinunciare al concorso perchè sono sposati; tanto più che, come già ha



rilevato il relatore, una parte dei posti a concorso è riservata a carabinieri e appuntati già in servizio, i quali possono anche essere sposati.

**A N G E L I L L I**, *relatore*. Ma i carabinieri possono sposarsi solo al compimento di trenta anni di età.

**M A R A Z Z I T A**. Allora debbo dire che si tratta di una menomazione. Ho avuto una brutta esperienza in materia, nei miei rapporti con la magistratura. I magistrati non sposati sono i più aspri di carattere, non comprendono la vita come gli altri, che hanno invece una responsabilità familiare. D'altra parte, non comprendo perchè, ad esempio, un appuntato dei carabinieri che abbia raggiunto i 28 anni di età non possa, se sposato, essere ammesso al concorso pur possedendo tutti gli altri requisiti.

**C A I A T I**, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Un carabiniere di età inferiore ai trent'anni non può essere sposato!

**V A C C A R O**. A me la disposizione sembra abbastanza chiara. Se i carabinieri non possono contrarre matrimonio prima di aver compiuto il trentesimo anno di età, è evidente che gli aspiranti al concorso per titoli e per esami devono essere celibi; dato che l'età massima prevista per l'ammissione è di ventotto anni.

**C O R N A G G I A M E D I C I**. Non volevo intervenire nella discussione; ma l'argomento che è stato affrontato mi induce a parlare, soprattutto nella mia qualità di membro della Commissione per il valor civile. In tale Commissione io ho potuto constatare ancora di più quale e quanto sia l'eroismo delle Forze armate in genere, e in particolare dei carabinieri. E credo che se i verbali della Commissione per il valor civile potessero essere costantemente pubblicati, il popolo italiano constaterrebbe quanto grande sia tutt'oggi il valore della nostra gente, valore che, anche se si manifesta non in guerra, ma in episodi che rimangono per lo più sconosciuti alla maggioranza, è sempre valore.

Mi avvalgo dunque di questa occasione per attestare all'Arma dei carabinieri e a tutte le Forze armate la mia ammirazione.

Dicevo poco fa a me stesso che i carabinieri possono essere visti da 360 gradi, o da 180, o da gradi intermedi, ma che in ogni caso si deve riconoscere che essi si sono ognora prodigati — e si prodigano — nella difesa dei diritti di tutti, e che spesso si sono dovuti esporre per difendere i diritti di persone che in quel determinato momento si trovavano in un altro schieramento.

Circa la questione se ammettere, o no, indiscriminatamente — per quanto riguarda gli sposati e i celibi — gli aspiranti ai concorsi per sottufficiali, e consentire che i carabinieri si sposino magari nei primi anni della loro vita militare, è una questione sulla quale in verità non mi sento di esprimere un giudizio davanti a persone, quali il nostro Presidente e l'onorevole Sottosegretario per la difesa, che della materia hanno larghissima competenza.

Mi permetto soltanto di osservare che se la famiglia è senza dubbio una delle più alte e delicate istituzioni umane e cristiane, è innegabile che — in certi casi e per determinate ragioni — sia giusto stabilire un limite circa l'età per il matrimonio.

Si potrebbe naturalmente discutere a quale punto della scala biologica occorra fissare tale limite; ma ritengo che si tratti di un argomento che dovrebbe riguardare semmai un'altra legge, e non questa, che in fondo si inserisce semplicemente nel quadro generale della materia regolata dalla legislazione precedente.

Dichiaro pertanto di essere favorevole al disegno di legge in esame.

**A N G E L I L L I**, *relatore*. A proposito delle osservazioni dei senatori De Luca e Palermo in merito alla necessità di un insegnamento della nostra Costituzione nei corsi annuali e biennali di cui al disegno di legge, posso dire che — per quanto mi risulta — tale insegnamento viene già impartito.

Comunque, siccome il disegno di legge è già stato approvato dalla Camera dei deputati, vorrei pregare gli onorevoli colleghi di



non insistere nella presentazione di eventuali emendamenti.

**D E L U C A**. Non intendevo, nè intendo presentare alcun emendamento, ma soltanto prospettare una raccomandazione.

**P A L E R M O**. Mi associo alla dichiarazione del senatore De Luca.

**A N G E L I L L I**, *relatore*. Credevo che i colleghi Palermo e De Luca volessero presentare degli emendamenti; dato che in tal senso avevano fatto precisi riferimenti agli articoli 5 e 8.

Circa l'osservazione del senatore Marazzita, mi permetto di richiamare la sua attenzione su quel provvedimento già adottato dal Parlamento — e approvato proprio dalla nostra Commissione — con il quale le formalità e le restrizioni concernenti il matrimonio dei carabinieri sono state semplificate e ridotte.

Prima la domanda di autorizzazione dava luogo a una lunga istruttoria, e spesso alla fine il Comando dell'Arma si esprimeva in senso negativo, soprattutto per esigenze di servizio. E qui dobbiamo renderci conto delle particolari difficoltà in cui sovente i carabinieri devono svolgere il loro servizio in stazioni e comandi disagiati, difficoltà che appunto giustificano l'esistenza delle norme vigenti norme, che, col consentire il matrimonio all'età di trent'anni, a seguito del ricordato provvedimento, hanno modificato considerevolmente la precedente regolamentazione.

**M A R A Z Z I T A**. Mi dichiaro pienamente soddisfatto delle delucidazioni che mi sono state fornite.

**A N G E L I L L I**, *relatore*. Mi permetto allora di concludere sottolineando l'opera quotidianamente compiuta con encomiabile sacrificio dall'Arma dei carabinieri, la quale effettivamente vigila sul rispetto della legge da parte di tutti.

**P A J E T T A**. Sono anch'io del parere espresso dai senatori Palermo e De Luca che

chi è preposto alla tutela della legge deve conoscere anzitutto la Costituzione; ritengo che ciò debba essere messo a verbale come raccomandazione, in modo che possa pervenire al Comando generale dell'Arma, il quale potrà giovarsene per regolarsi al riguardo.

Tuttavia nel mettere a verbale detta raccomandazione, bisognerebbe anche porre in evidenza che essa è fatta in relazione non all'articolo 8, ma all'articolo 5, dato che essa concerne l'inserimento della Costituzione come materia di insegnamento nei corsi di istruzione.

**C A I A T I**, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero dare alcune informazioni affinché la Commissione possa avere ulteriori elementi per esprimere *toto corde* il suo voto favorevole sul provvedimento.

Osservo, anzitutto, al senatore De Luca che evidentemente il problema da lui sollevato nei confronti delle prove scritte di italiano, di cui all'articolo 8, non può comprendere, se non in maniera molto indiretta, il tema della Costituzione, in quanto, come ha rilevato il senatore Pajetta, trattandosi di una materia di insegnamento è, invece, in sede di corsi di istruzione che il problema va posto.

Comunque, guardando alla sostanza, è doveroso, io credo, riconoscere che il disegno di legge proposto è in sé buono, perchè va incontro agli interessi di coloro che aspirano ad arruolarsi nell'Arma dei carabinieri: aspiranti il cui numero, come ha sottolineato il senatore Vaccaro, sta divenendo sempre più esiguo. Vorrei aggiungere che ciò è proprio l'indizio di una forte ripresa della vita economica del nostro Paese. Non dobbiamo, infatti, dimenticare che, al di là di quelli che possono essere gli entusiasmi e anche la passione per certe forme di attività, a determinare gli arruolamenti era anche la particolare situazione di quegli ambienti dai quali gli aspiranti provenivano.

Comunque, se di norma accadeva alcuni anni fa che il rapporto fra il numero di coloro che presentavano la domanda e quello dei posti disponibili era in media di venti a uno, oggi la situazione è affatto cambiata: le

zone del Mezzogiorno e quelle di montagna del nord — che erano appunto gli ambienti economici da cui, fino agli ultimi anni, provenivano in maggior numero gli elementi per i vari arruolamenti — non forniscono più il quantitativo necessario. Preciso, poi, che le cose vanno ancora peggio sotto l'aspetto qualitativo, per il fatto che mentre prima entravano nelle file dell'Arma elementi specializzati, oggi di specialisti fra gli aspiranti all'arruolamento si può dire che non ve ne siano più; e ciò, in fondo, è logico, perchè oggi un operaio specializzato trova larghe possibilità altrove di un pronto impiego e di una migliore remunerazione, senza le limitazioni e restrizioni imposte dalla vita militare.

Proprio in considerazione di questa diversa situazione si è ritenuto opportuno di rielaborare la regolamentazione attinente all'arruolamento dei carabinieri: sarà certamente apparso evidente alla Commissione che, per esempio, la licenza di scuola media inferiore è prevista come requisito indispensabile per l'ammissione al concorso per titoli e per esami cui possono partecipare anche i civili; mentre per il concorso riservato agli appuntati e carabinieri detta licenza non è prevista, ma sono richiesti altri requisiti, che rappresentano una giustificazione sufficiente per l'aspirazione al passaggio nei sottufficiali e a proseguire in una carriera che certamente offre non soltanto un diverso trattamento economico e un miglior stato giuridico, ma anche una somma di responsabilità, per le quali è indispensabile una particolare capacità professionale.

In effetti il sottufficiale dei carabinieri ha una grande e pesante responsabilità, soprattutto dove la situazione, dal punto di vista sociale ed economico, è più travagliata. I comandanti di stazione sono, tra l'altro, sottoposti continuamente a un gravoso lavoro di informazione: basterebbe per tutti citare un solo settore, quello delle informazioni riguardanti la previdenza sociale. Speriamo che nel futuro tale lavoro si attenui in maniera considerevole; ma il fatto è che oggi il problema più grosso delle nostre zone è proprio quello delle pensioni di previdenza, o di guerra, o di servizio: donde tutta

una sequela di adempimenti, che rappresentano, ripeto, per il comandante la stazione una continua e gravosa responsabilità.

Anche il fatto che per la statura richiesta si sia discesi da metri 1,70 a metri 1,65 ha una sua giustificazione. Prima esisteva una larga possibilità di scelta e si cercava di arruolare elementi più o meno della statura dei granatieri; oggi tale possibilità non si verifica più, così come del resto non esiste nemmeno la possibilità di trovare corazzieri.

Analoghe difficoltà si verificano, d'altronde, per gli ufficiali dei carabinieri. Costoro, come è noto, devono avere una notevole competenza specialmente nel diritto penale, e i corsi da essi compiuti sono durissimi. In questi giorni la Commissione Istruzione e belle arti della Camera dei deputati discuterà, anzi, il disegno di legge n. 3292 che concerne il riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare e la Scuola ufficiali carabinieri ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio; stiamo tornando in tal modo al vecchio ordinamento, dato che una volta a Modena gli ufficiali dei carabinieri frequentavano dei corsi a parte. Ciò appare opportuno, perchè se alcune conoscenze sono comuni a quelle degli ufficiali delle altre Armi, la preparazione degli ufficiali dei carabinieri deve essere fatta in maggior misura in quei settori specifici attinenti alle attribuzioni della loro attività quotidiana.

Tornando al disegno di legge in esame, dirò che in ordine ai titoli di studio si è fatto ancora qualcosa di più. È stato detto che i carabinieri di oggi non possono essere come quelli di ieri; e ciò è vero, soprattutto in riferimento al progresso generale della vita moderna. Prima non era difficile trovare elementi pieni di entusiasmo, che sapevano morire sulla breccia; ma sarebbe stato, invece, difficile — e d'altra parte nemmeno era necessario — rinvenire in quegli elementi quella completezza di requisiti di carattere culturale, che sono invece oggi indispensabili. Oggi i giovani sottufficiali sono eccellenti, pronti, svelti; e così devono essere, anche perchè i tempi in cui i briganti erano armati di trombone sono finiti. Vi sono, in-

somma, esigenze di carattere tecnico da rispettare, perchè alla raffinata delinquenza di certi ambienti, all'abilità di coloro che sanno passare tra le maglie del codice penale senza lasciarvi il piede, bisogna opporre anche il carabiniere intelligente e preparato; a maggior ragione devono essere, quindi, intelligenti e preparati i sottufficiali i cui compiti richiedono conoscenze particolari, che possono servire in determinati casi. Mi riferisco, ad esempio, alla situazione presente in Alto Adige, dove occorrono sottufficiali che conoscano il tedesco.

Per quanto ci riguarda noi ci preoccupiamo di offrire agli aspiranti sottufficiali la possibilità di migliorare la loro cultura e la loro preparazione, e quindi il loro avvenire, attraverso i corsi di cui parla il disegno di legge in esame. Inoltre l'Opera assistenziale dell'Arma ha una scuola che i carabinieri — e anche gli appartenenti alle altre Armi — possono frequentare gratuitamente; è notevole il numero di coloro che escono da tale scuola col diploma di scuola media inferiore, dopo esservi entrati con la licenza elementare.

Concludendo, ringrazio la Commissione per la benevola considerazione dimostrata per il provvedimento in esame, che rappresenta un ulteriore strumento di qualificazione per gli appartenenti all'Arma benemerita.

**PRESIDENTE.** Nell'associarmi ai riconoscimenti espressi da tutti gli oratori nei confronti dell'Arma dei carabinieri, voglio ricordare un fatto che non è stato oggetto di molta attenzione, ma che dimostra, invece, la robustezza di questo tronco che ha radici profonde nella intera nostra storia nazionale e rappresenta un preziosissimo strumento a sostegno dello Stato.

I carabinieri hanno compiti particolari rispetto a quelli degli altri militari; tra l'altro, secondo le norme internazionali, debbono rimanere sul posto, qualunque sia il regime d'occupazione; il che naturalmente è venuto a contrastare con la partecipazione dei carabinieri alla lotta di Liberazione, determinando screzi, allorchè una parte notevole di essi ha partecipato alla lotta parti-

giana, mentre altri sono rimasti al loro posto, secondo quanto stabilisce il diritto internazionale, a tutela dei cittadini. Di qui, dopo la Liberazione, tutta una serie di processi che hanno creato non poco disagio in seno all'Arma.

Ma questa si è ripresa in modo veramente mirabile, ed è tornata ad essere un solidissimo strumento in difesa della sicurezza e delle libertà dei cittadini.

Ora, io sono perfettamente d'accordo che, dal punto di vista culturale, il carabiniere debba conoscere la Costituzione; ma siccome la Costituzione si presta a interpretazioni diverse...

**D E L U C A.** Ma non per quanto riguarda le norme prescrittive!

**PRESIDENTE.** Senza dubbio; ma per le altre norme vi può essere, come v'è, un divario di apprezzamento fra gli specialisti del diritto; e quindi figuriamoci se non possono insorgere difficoltà di interpretazione per dei graduati o dei sottufficiali. Volevo, perciò, dire che quella conoscenza non può non essere intesa se non in un senso molto ampio.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

Al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, quale risulta modificato dalle leggi 4 novembre 1950, n. 1043, e 30 ottobre 1955, n. 1060, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« L'ammissione ai corsi allievi sottufficiali della Scuola sottufficiali carabinieri viene effettuata:

a) nella misura della metà dei posti disponibili, mediante concorso per titoli e per

esami fra i civili, gli appuntati e carabinieri soggetti a ferma o rafferma e fra gli allievi carabinieri che non abbiano superato il 28° anno di età e siano in possesso della licenza di scuola media inferiore;

b) nella misura della metà dei posti disponibili, mediante concorso per esami fra gli appuntati e carabinieri soggetti a ferma o rafferma, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7.

I concorrenti di cui alla lettera a) debbono superare il corso biennale previsto dal successivo articolo 5; quelli di cui alla lettera b) debbono superare il corso previsto dal successivo articolo 13.

I posti assegnati al corso biennale che rimanesse scoperti sono devoluti in aumento a quello annuale.

I provenienti dai civili devono:

possedere come titolo minimo di studio la licenza di scuola media inferiore;

aver compiuto il 18° e non superato il 22° anno di età. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare il limite massimo di età è elevato a 28 anni qualunque sia il grado da essi rivestito;

essere celibi o vedovi senza prole;

possedere i requisiti richiesti da uno speciale attestato di idoneità morale da rilasciarsi dagli ufficiali o dai comandanti di sezione;

essere di statura non inferiore a metri 1,65;

avere un perimetro toracico non inferiore a metri 0,85;

avere costituzione fisica robusta e assenza di ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosità o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali.

I militari in servizio nell'Arma, aspiranti al concorso di cui alla lettera a), concorrono all'ammissione al corso allievi sottufficiali con le stesse modalità stabilite nei successivi articoli 2 e 3 per i candidati provenienti dai civili.

Gli stessi militari, se ammessi al corso, lo frequentano secondo le norme prescritte per i civili, conservando per tutta la durata del

corso medesimo il grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Quelli che per non conseguita idoneità al grado di vice brigadiere o per qualsiasi altro motivo dovessero cessare dalla qualità di allievi sottufficiali sono rinviati alle rispettive legioni di provenienza ».

(È approvato).

### Art. 3.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« La Commissione di cui all'articolo precedente sarà composta:

1) dal comandante della Scuola o da chi ne fa le veci nel caso in cui il primo non sia stato nominato, presidente;

2) dall'ufficiale superiore, direttore degli studi, membro;

3) da un ufficiale inferiore della Scuola, membro e segretario.

La Commissione, riconosciuto il possesso da parte degli aspiranti dei voluti requisiti, compilerà apposita graduatoria degli idonei in base ai seguenti criteri:

a) titolo di studio, qualora l'aspirante abbia regolarmente compiuto corsi superiori al titolo di studio minimo richiesto;

b) media dei voti riportati negli esami relativi al titolo di studio predetto;

c) media dei voti riportati negli esami di ammissione al concorso;

d) prestanza fisica;

e) conoscenza di lingue estere.

A parità di merito sarà data la preferenza a coloro che abbiano titoli di attività partigiana per la liberazione del territorio nazionale, agli orfani di guerra od equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai figli di decorati di medaglia d'oro al valore di marina, aeronautica o civile, ai figli di militari dell'Arma e successivamente ai più anziani di età.

I candidati dichiarati idonei saranno ammessi ai corsi nel limite dei posti disponibili e nell'ordine di successione risultanti dalla graduatoria ».

P I A S E N T I . Mi pare che in questo articolo ci sia un'incongruenza. Nel penultimo comma si dice infatti: « A parità di merito sarà data la preferenza a coloro che abbiano titoli di attività partigiana per la liberazione del territorio nazionale, agli orfani di guerra eccetera ». Questa è una graduatoria di preferenze che innova rispetto alla consueta graduatoria dei concorsi delle Amministrazioni civili per ragioni ovvie. Tuttavia qui si parla di « attività partigiana » in ordine ad elementi che sono nati, al massimo, nel 1933; ed è pertanto da chiedersi come sia possibile che essi abbiano svolto una qualsiasi attività partigiana, dato che la guerra di Liberazione è finita nell'aprile 1945.

Perciò io prospetto l'opportunità di togliere almeno una riga; se poi l'espressione « titoli di attività partigiana » è stata usata per riferirsi ai figli di chi abbia dato il proprio apporto all'attività partigiana, allora bisognerebbe usare un'altra espressione.

P R E S I D E N T E . Veramente nell'articolo 7 si parla di carabinieri, che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

P I A S E N T I . Io suggerirei allora di emendare l'espressione nel senso di comprendere fra i titoli di preferenza tutti quelli derivanti da una partecipazione diretta o indiretta alla lotta di Liberazione, visto che la giurisprudenza ha riconosciuto uguali diritti sia a coloro che si sono prodigati nei reparti partigiani, sia a coloro che sono stati nei campi nazisti, o nel « Corpo di Liberazione Nazionale ».

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È da tener presente, anzitutto, che all'inizio del penultimo comma è detto: « A parità di merito sarà data la preferenza eccetera »; perciò tale preferenza finisce con l'aver uno scarso peso, dato che si tratta di un caso limite.

Inoltre, si è messo al primo posto il titolo di attività partigiana, prima cioè di quello di orfano di guerra e degli altri titoli, perchè il titolo di attività partigiana riguarda direttamente gli aspiranti, mentre gli altri titoli sono, per così dire, di natura riflessa.

Circa, poi, la questione sollevata dal senatore Piasenti, è da notare che nell'espressione « attività partigiana » possono essere comprese molte cose; forse sarebbe stato più opportuno parlare specificamente anche dei campi di concentramento; ma, d'altra parte, è evidente che chi è stato deportato lo è stato perchè ha esercitato resistenza; e quindi egli rientra tra coloro che hanno esplicato attività partigiana.

A ogni modo, poichè i reclutamenti sono ormai aperti, pregherei di non apportare modificazioni, tanto più che, ripeto, i titoli di preferenza dovrebbero entrare in questione solo nel caso di parità di merito, cioè a dire in una situazione piuttosto difficile a verificarsi.

P R E S I D E N T E . Possiamo risolvere il problema prospettando la proposta del senatore Piasenti sotto forma di raccomandazione.

D E L U C A . L'essenziale è che essa risulti dal verbale.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Da parte mia non ho alcuna difficoltà a dichiarare che il Governo aderisce alla interpretazione estensiva proposta dal senatore Piasenti, nel senso che per quanto attiene ai titoli di attività partigiana per la Liberazione, si deve intendere l'attività partigiana comunque e dovunque si sia svolta.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 4.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Ai provenienti dai civili ammessi a frequentare i corsi di istruzione presso la Scuola sottufficiali carabinieri sarà corrisposto il premio di arruolamento in lire 6.000 ed il

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)45<sup>a</sup> SEDUTA (15 novembre 1961)

trattamento economico previsto per gli allievi carabinieri.

Essi saranno promossi carabinieri con le modalità e nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma dei carabinieri ».

(È approvato).

#### Art. 5.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« I corsi di istruzione per gli allievi di cui all'articolo 1, lettera *a*), avranno la durata di 2 anni con programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma.

Per ottenere il passaggio al secondo anno di corso gli allievi saranno sottoposti ad esami presso la scuola.

\* Gli allievi promossi vice brigadieri se ammessi ai corsi ai sensi dell'articolo 1, lettera *a*), saranno assegnati alle stazioni per compiervi almeno 2 anni di servizio; se ammessi ai corsi ai sensi dell'articolo 1, lettera *b*), saranno assegnati ai vari reparti ed enti ».

(È approvato).

#### Art. 6.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Gli allievi che non avranno superato gli esami per la promozione al secondo anno del corso d'istruzione o al grado di vicebrigadiere non potranno ripetere il corso per più di un anno.

Essi, qualora non intendano ripetere il corso, ma desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma, sino al compimento della ferma triennale contratta, saranno avviati presso le stazioni; qualora, invece, non desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma, nel caso non abbiano ancora assolto ai loro obblighi militari, saranno trasferiti in altra Arma sino al compimento della ferma di leva ».

(È approvato).

#### Art. 7.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Gli appuntati e carabinieri in servizio nell'Arma che aspirano a frequentare il corso allievi sottufficiali di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 debbono:

aver prestato almeno un anno di servizio presso le stazioni o altri reparti d'impiego;

non aver superato il 35° anno di età alla data in cui è bandito il concorso;

emergere per contegno e capacità professionale ».

(È approvato).

#### Art. 8.

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Le prove scritte di italiano sono svolte dagli aspiranti su due tesi a scelta stabilite dal Comando generale dell'Arma.

I temi sono esaminati, presso la Scuola sottufficiali carabinieri, da una Commissione composta dal Comandante titolare della Scuola o da quello interinale nel caso in cui il primo non sia stato destinato o sia legittimamente impedito, presidente; da un ufficiale superiore, membro e dall'insegnante di italiano, membro e segretario. Detta Commissione assegnerà a ciascun tema giudicato sufficiente un punto da 10 a 20 ».

(È approvato).

#### Art. 9.

Nell'articolo 12, dopo il terzo, è aggiunto il seguente comma:

« La Commissione valuterà inoltre per ciascun concorrente il possesso di un titolo di studio superiore a quello minimo richiesto per l'ammissione al corso biennale di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 nonchè la conoscenza di lingue estere, attribuendo a detti titoli il punteggio stabilito nel bando di concorso ».

(È approvato).

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)45<sup>a</sup> SEDUTA (15 novembre 1961)

## Art. 10.

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Per gli allievi provenienti dagli appuntati e carabinieri, di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1, il corso avrà la durata di 8 mesi e sarà svolto in comune con gli allievi di cui alla lettera *a*) del predetto articolo 1 frequentanti il secondo anno di corso ».

(È approvato).

## Art. 11.

L'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, è sostituito dal seguente:

« Gli arruolati volontari sono nominati carabinieri effettivi o carabinieri ausiliari, a seconda della ferma contratta, dopo aver ultimato con buon esito apposito corso presso le legioni allievi dell'Arma ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 12.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari